

MIGLIORAMO LA NORMATIVA A VANTAGGIO DELLO STATO E RICONOSCIAMO LA PROFESSIONALITA' DEL LAVORO

Nello Stato non è possibile assumere senza concorso, bene è vero però solo per il profilo dei DSGA ed in parte per i DS, perché:

- Tutto il personale ATA tranne il DSGA può essere assunto a tempo indeterminato per concorso a titoli, cioè 24 mesi di servizio danno diritto all'inserimento in graduatoria permanente a scorrimento e il personale è assunto in base al contingente assegnato - **ILLEGGITTIMO**;
- Una parte del personale docente può essere assunto a tempo indeterminato per concorso a titoli, cioè 24 mesi di servizio danno diritto all'inserimento in graduatoria permanente a scorrimento e il personale è assunto in base al contingente assegnato - **ILLEGGITTIMO**;
- Il Dirigente Scolastico per essere assunto deve superare un corso-concorso previo 5 anni di anzianità come docente, quindi solo detto personale a tempo indeterminato può accedere a questo profilo. MA PERCHÉ NON POSSONO ACCEDERE ANCHE GLI ESTERNI e perché non prevedere per chi viene dal profilo ATA un corso-concorso previo 5 anni di anzianità come ATA - **IRREGOLARE**,
- Per il ruolo di DSGA deve essere assunto il personale previo superamento di concorso pubblico a cui tutti possono partecipare, quindi una chiara discriminazione rispetto al corso-concorso per DS, e possono partecipare, come previsto nella legge di bilancio, anche gli AA in deroga al titolo di studio che negli ultimi 8 anni hanno svolto 3 anni come DSGA ff - **LEGITTIMO**.

Per i DSGA non si tiene conto del decreto delegato DPR 420/1974 all'art 13 prevedeva l'indizione di concorsi riservati agli impiegati di livello inferiore anche se privi di titolo purchè con un'anzianità di almeno 5 anni di servizio, sempre con cadenza biennale.

Con l'avvento dei successivi CCNL arriva il profilo di DSGA, che subentra nominalmente al vecchio profilo di responsabile amministrativo; vale la pena di ricordare che TUTTI i responsabili amministrativi in servizio, pur almeno l'80% non in possesso del titolo richiesto per l'accesso al nuovo profilo sono stati vantaggiosamente per il MIUR prontamente SANATI attraverso l'art. 49 del già citato CCNI con un comodo corso di formazione per il conferimento del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi col solo fine di regolarizzare tali posizioni.

In particolare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 del citato C.C.N.I./2009, in attesa della determinazione dell'organico dei profili professionali dell'area "C", in prima applicazione, alle procedure di mobilità per l'area D era ammesso a partecipare, tra gli altri,:

c) Il personale appartenente all'area B in possesso di un diploma di maturità e con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a 5 anni nel profilo di appartenenza che abbia svolto, per non meno di 3 anni, incarichi per la sostituzione del DSGA.

- Come si vede, nulla cambia dal 1974 al 2009, ossia il titolo di studio d'accesso al profilo di destinazione viene surrogato da una anzianità di almeno 5 anni di servizio.

La situazione consta oggi di oltre 1500 posti da DSGA vacanti. Questo è il risultato della pervicace inerzia dell'Amministrazione che non ha voluto indire alcun concorso riservato; da osservare che non essendo stato indetto più nulla, la graduatoria di coloro che hanno superato la selezione del 2010, come norma consolidata, rimane valida e vigente e quindi ci si chiede:

perché l'Amministrazione dopo 20 anni ripescò gli "idonei" di un concorso che prevedeva l'accesso a un profilo ormai non più presente nel CCNL e invece a costi pressoché zero non manda a formazione il personale incluso in quella graduatoria e li inserisce in parte in ruolo e la rimanenza in una nuova graduatoria permanente a esaurimento;

e ancora non attiva corsi riservati, come legalmente e legittimamente previsti dalle vigenti norme.

Le percentuali attribuzione posti sono sempre le stesse:

30% graduatoria permanente

35% Concorso pubblico

35% Concorso riservato (passaggi profilo)

In tutti questi anni non sono state attivate le procedure concorsuali previste per il reclutamento del personale interno (e neppure il concorso pubblico)

Quindi:

- 1) Conferma della graduatoria permanente in cui inserire tutti coloro che hanno superato la selezione del concorso 2010 opportunamente formati e graduati per immissione in ruolo del 30% dei posti vacanti disponibili;
- 2) Concorso riservato (passaggi profilo) al quale ammettere tutti coloro i quali ne hanno diritto secondo la normativa vigente al fine dell'assegnazione del 35% dei posti vacanti e disponibili;
- 3) Bando per il concorso pubblico per il restante 35% dei posti;

Ma lo Stato si è chiesto chi ha svolto il lavoro di DSGA per tutti questi anni?

Si è accorto che per fare il DSGA ff come primo e unico requisito basta essere interno ad una istituzione scolastica ed in deroga a tutto ciò che prevede la normativa?

Si è accorto che chiunque può svolgere l'incarico DSGA ff anche chi è stato assunto con contratto a tempo determinato, basta avere la fortuna di essere in una scuola dove il posto da DSGA è vacante?

Perché lo Stato a chi egregiamente ha svolto e svolge il suo lavoro prima lo sfrutta, lo sottopaga (vergognosa la legge di Bilancio 2013) e poi lo caccia?

Per lo Stato tutto ciò che si è fatto nel ruolo di DSGA ff non ha alcun valore, per essere assunto nel profilo di DSGA, si deve superare un concorso.

Chi per 20, chi per 15, chi per 10, chi per..... a svolto le funzioni da DSGAil nulla più assoluto.

Stato ti sei chiesto, ci guadagno o ci perdo a disperdere tutte queste competenze che sono molto complesse?

Un'ulteriore riflessione e approfondimento è da farsi sulle **procedure concorsuali già completate**.

Per accedere al ruolo di DSGA c'è da considerare la posizione degli assistenti amministrativi che hanno **l'art.2 seconda posizione economica**:

l'Assistente Amministrativo a tempo indeterminato interno alla scuola e titolare della seconda posizione economica, ha l'obbligo di sostituzione del Direttore SGA, secondo quanto fissato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008 (art. 2 comma 7) e dall'annuale Contratto Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni.

Alla seconda posizione economica che sostituisce il Direttore SGA spetta l'indennità di funzioni superiori (dall'1/9/2012 la differenza tra lo stipendio in godimento dell'Assistente e lo stipendio tabellare iniziale del Direttore SGA, per effetto della legge di stabilità 2013) e l'indennità di direzione (quota base e quota variabile) detratto il compenso individuale accessorio (vedi combinato disposto dell'art. 56 e art. 88)

CRITICITA'

1. In una scuola dove è assente il Dsga, se presente un AA titolare della seconda posizione economica **NON PUO' RIFIUTARE** l'incarico, in caso contrario perde per sempre il diritto alla seconda posizione economica, quindi è un **OBBLIGO DI LEGGE**;
2. In una scuola dove è assente il Dsga, se presente più di un AA titolare della seconda posizione economica chi tra questi **NON PUO' RIFIUTARE** l'incarico?, Per quale normativa 1 deve assumersi l'incarico e gli altri sono esonerati pur mantenendo il diritto alla seconda posizione?
3. Le assenze del DSGA brevi o anche per lunghi periodi es: malattia rientra nella fattispecie 1 e 2;
4. Il titolare della seconda posizione economica non laureato è comunque obbligato a ricoprire il ruolo di DSGA, quindi è vigente come prevede il CCNL 2006/09 per la progressione professionale è previsto che 5 anni di servizio nel profilo di appartenenza sono equivalenti ad una laurea nonostante la normativa preveda una laurea specifica per accedere al profilo.

I° Firmatario nazionale Diego MILAN

in allegato delle Sentenze:

- Sentenza del Consiglio di Stato depositata in Cancelleria il 14.07.2014
- Tentativo di conciliazione +Sentenza del Consiglio di Stato depositata in Cancelleria il 30.10.2014
- Norme di riferimento per concorso riservato